

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-836 del 20/02/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI PIANTINE ORNAMENTALI E DA ORTAGGI SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA PONCHIELLI N. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-850 del 20/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI PIANTINE ORNAMENTALI E DA ORTAGGI SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA PONCHIELLI N. 21.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 591 del 31/03/2014, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 2465 del 10/04/2014, per l'attività di "*produzione piantine ornamentali e da ortaggi*" svolta dalla ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331- sede legale Stazione Sparavera n. 50 Frazione Roncaglia, Piacenza) in Comune di Podenzano (PC), Via Ponchielli n. 21, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2060 del 13/10/2014 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 591/2014, relativamente alla sola matrice emissioni in atmosfera, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 8182 del 22/10/2014;

- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 4483 del 05/09/2022 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 591/2014, con riferimento, in particolare, alla **eliminazione** del titolo ambientale "autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale"; tale Determinazione dirigenziale è stata ricompresa nel provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 1607 del 29/09/2022 del Suap dell'Unione Valnure e Valchero, acquisito al prot. Arpae n. 159449 del 29/09/2022;

Vista:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331), trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con nota prot. n. 17079 del 01/12/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 197835 in pari data, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. 591/2014, per l'attività di "produzione piantine ornamentali e da ortaggi" svolta in Comune di Podenzano (PC), Via Ponchielli n. 21, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica non sostanziale*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 202762 del 12/12/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 209311 del 21/12/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 2693 del 09/01/2023, questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 7483 del 16/01/2023 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 21709 del 06/02/2023 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 10 del 14/02/2023 Sinadoc 38958/2022) risulta che:

- dall'AUA vigente emerge che i generatori a gasolio hanno la funzione di riserva di quelli alimentati a cippato di legno; la potenza complessiva degli impianti a gasolio è pari a 7105 kW, mentre per quelli alimentati a cippato di legno è pari a 4570 kW; la Ditta ha evidenziato che lo stabilimento non è connesso alla rete di distribuzione di gas metano;
- in relazione al progetto di ampliamento, la ditta ha la necessità di ampliare la potenza degli impianti di combustione; saranno quindi installati due nuovi impianti di combustione alimentati a gasolio (emissioni E47 ed E48), aventi ciascuno una potenza termica nominale di 3,7 MWt;
- i limiti stabiliti dall'AUA vigente per gli impianti di cui alle emissioni E45 ed E46 risultano già conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 183/17;
- in merito all'art. 294 del D.Lgs. 152/06, la ditta dichiara che l'impianto generante E45 è dotato di un sistema di controllo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, mentre l'impianto generante E46 sarà dotato di un sistema analogo entro due anni; i nuovi impianti generanti E47 ed E48 sono già provvisti di sistema di controllo della combustione per la regolazione automatica del rapporto aria combustibile;

Accertato che, per quanto attiene alla matrice "impatto acustico", è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del tecnico competente in acustica ambientale, con la quale è stato dichiarato che la modifica di cui trattasi (installazione di due nuovi impianti di combustione- emissioni E47 ed E48) non prevede lo svolgimento di attività significativamente rumorose, non comporta l'installazione di macchinari o impianti significativamente rumorosi e non

induce aumenti significativi del traffico;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 313854 del 29/12/2022 (prot. Arpae n. 213480 del 29/12/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 11075 del 20/01/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- nota prot. n. 1376 del 09/02/2023 (prot. Arpae n. 24436 del 10/02/2023) - Comune di Podenzano: parere favorevole relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- per quanto attiene alla matrice "impatto acustico", il Comune di Podenzano, non ha trasmesso il proprio parere, con riferimento all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 591 del 31/03/2014, come aggiornata con D.D. n. 2060/2014 e D.D. n. 4483/2022 - in favore della ditta "AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA" (C.F. 00170610331- sede legale Stazione Sparavera n. 50 Frazione Roncaglia, Piacenza), per l'attività di "produzione piantine ornamentali e da ortaggi" svolta in Comune di Podenzano (PC), Via Ponchielli n. 21, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E12 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E13 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E14 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E18 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E19 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E20 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E21 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E22 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E23 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
---------	-----------------------

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E24 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E25 termoconvettore munters gp 130 – P = 136 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E26 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E27 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E28 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E29 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E30 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E31 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E32 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E33 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E34 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E35 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E36 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E37 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza Minima 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 50 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E38 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E39 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E40 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E41 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E42 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E43 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E44 termoconvettore fulgens gps 220 C – P = 195 kW – emissione emergenza

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza Minima	4 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E45 CENTRALE TERMICA MRG 2000 – P = 2600 KW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g

Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza Minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	10 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

EMISSIONE N. E46 CENTRALE TERMICA MRG 2000 – P = 2600 KW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza Minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	30 mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	10 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

EMISSIONE N. E47 CALDAIA A GASOLIO IVAR "TRINOX 3500" P=3700 KW

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza Minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	30 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E48 CALDAIA A GASOLIO IVAR "TRINOX 3500" P=3700 KW

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza Minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	30 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- le emissioni da E1 a E44 possono essere attivate solo in situazioni di emergenza in alternativa ad E45 ed E46;
- le ore di eventuale funzionamento delle emissioni da E1 a E44 devono essere annotate, con frequenza giornaliera, su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- l'alimentazione del combustibile agli impianti termici generanti le emissioni E45 ed E46 deve avvenire automaticamente, in ossequio a quanto disposto dal paragrafo 2.2 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e quelli di E45, E46, E47 ed E48 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono

essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- h) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- i) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- j) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- k) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- l) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- m) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- n) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- o) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E45, E46, E47 ed E48 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- p) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- q) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - **acido cloridrico**: UNI EN 1911:2010 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

- **composti organici volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
- r) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- s) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- t) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- u) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- v) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- w) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- x) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- y) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- z) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati,

devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

- aa) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- bb) deve essere ottemperato quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 con le modalità indicate dall'Azienda con le integrazioni del 16.1.2023;
- cc) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E47 ed E48 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in **tre** giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- dd) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- ee) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ff) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

3. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per

il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.